



ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 58 DEL 23/07/2021

ESTRATTO

OGGETTO	<i>Stagione estiva anno 2021 - misure per la prevenzione e vigilanza negli stabilimenti balneari, nelle attività commerciali e in quelle di somministrazione.</i>
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	
BENEFICIARI	
PARTE DISPOSITIVA	<p>Si ordina:</p> <ul style="list-style-type: none">- a decorrere dal 26 luglio 2021 e fino al 24.08.2021, con riserva di adottare ulteriori provvedimenti previsti dalle norme statali e regionali, per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati, quanto segue: <p>Art. 1 – Pubblici Esercizi</p> <p>Tutti i titolari dei Pubblici Esercizi, all'interno della propria attività, ivi incluso i dehors, sono tenuti a rispettare e fare rispettare gli obblighi previsti dalle: "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive", richiamate espressamente nelle ordinanze regionali e nazionali che, anche se materialmente non trascritte, si intendono integralmente riportate nella presente ordinanza. A tal fine, ogni titolare all'interno e all'esterno (dehors) della propria attività, è tenuto ad affiggere in più punti il decalogo delle misure da rispettare e far rispettare ai propri clienti. Ogni titolare di pubblico esercizio è tenuto ad individuare apposito personale a cui demandare il controllo del rispetto delle misure anticovid da parte della clientela, non solo di quella seduta ai tavoli, ma anche di quella che intende fruire dei servizi del pubblico esercizio. Dare atto che, ai sensi del T.U.L.P.S., il titolare del pubblico esercizio può disporre l'allontanamento del cliente dalla propria attività per motivi di sicurezza e di quiete degli altri clienti (Cfr. <i>Cass.Sent. n.30189/2017 del 16.06.2017</i>), fermo restando che, in qualsiasi momento, può richiedere l'intervento delle Forze di Polizia e della Polizia Locale.</p> <p>Art. 2 – Misure per pubblici esercizi ed esercizi commerciali.</p> <p>I titolari o i gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti degli esercizi di vicinato, di media e grande struttura di vendita, gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, nonché gli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche che operano nel territorio comunale, devono attenersi alle seguenti prescrizioni:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Dalle ore 20,00 alle ore 6,00 è fatto divieto assoluto di vendita di qualsiasi bevanda, in bottiglie di vetro ed in lattina. La loro somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o in materiale biodegradabile, secondo l'ordinanza sindacale n.78 del 04.12.2018 emessa in materia, nei quali le bevande devono essere versate

direttamente da chi ne effettua la somministrazione o la vendita, precisando che il predetto divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione delle predette bevande, avvengano all'interno del locale e/o delle sue pertinenze esterne regolarmente autorizzate, purchè la loro miscita avvenga all'interno dell'area delimitata e con modalità tali da non vanificare il divieto di vendita e/o consumo da asporto;

2) Devono altresì attenersi alle sotto indicate misure:

- rigorosa delimitazione degli spazi di occupazione suolo pubblico (ove esistente);
- obbligo di posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri di carta ed altro, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
- obbligo di effettuare un'accurata pulizia degli spazi antistanti (inclusa strada e marciapiede), delle aree utilizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie, rispettando le regole per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- evitare che gli avventori si allontanino dal pubblico esercizio e relative pertinenze con bicchieri di vetro e che gettino rifiuti di ogni genere sul suolo;
- avvalersi delle procedure più tempestive per contattare le Forze di Polizia, al fine di allontanare ed isolare clienti molesti, ubriachi e minorenni, che richiedono la somministrazione di bevande, nonostante i divieti;
- I titolari ed i gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande, sono responsabili della corretta applicazione di quando sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure d'informazione e di controllo.

Art. 3 – Misure generali in materia di consumo di bevande.

Fermo restando quanto previsto all'articolo precedente, a chiunque operi nel territorio comunale di Capaci, è fatto divieto assoluto di consumo su aree pubbliche o su aree private ad uso pubblico, di bibite od alcolici in contenitori, bottiglie e bicchieri di vetro, nonché di lattine, acquistati o a qualsiasi titolo acquisiti altrove.

A tutti i consumatori è, altresì, vietato su tutto il territorio comunale e per l'intera giornata, il deposito (anche temporaneo), l'abbandono e la dispersione sul suolo pubblico di contenitori di vetro, di bottiglie di vetro e di lattine.

E', altresì, fatto divieto di vendita e di consumo di bevande alcoliche dalle ore 24,00 alle ore 6,00 negli esercizi pubblici e commerciali del territorio comunale.

Art. 4 – Chiusura pubblici esercizi e stabilimenti balneari.

E' disposta la chiusura dei pubblici esercizi e degli stabilimenti balneari in relazione al sottoelencato orario:

periodo dal 26 luglio 2021 – 24 agosto 2021 (fermo restando il rispetto di eventuali ulteriori misure emergenziali adottate con provvedimenti statali e regionali in materia di virus covid19):

Publici esercizi e attività di somministrazione	- Dopo le ore 24,00 nessuna attività di diffusione sonora è consentita; - Chiusura attività ore 3,00.
Stabilimenti balneari su demanio marittimo e su area privata.	- Chiusura ore 20,00 attività di balneazione; - L'attività di somministrazione all'interno degli stabilimenti balneari può proseguire per i fruitori degli stessi, con chiusura alle ore 24,00.
Esercizi di somministrazione	- Chiusura alle ore 1,00; - Sabato e prefestivi: chiusura alle ore 2,00.

Art. 5 – Chiusura piazzale XXIII Maggio e via del Mediterraneo “3 Ottobre 2013”.

E' prevista la chiusura del piazzale XXIII Maggio e della via del Mediterraneo “3 Ottobre 2013”, dalle ore 21,00 alle ore 6,00, eccetto residenti/dimoranti e proprietari di immobili, con decorrenza 26 luglio 2021. Chiusura, altresì, del varco n.3 situato sulla via Riccione, dalle ore 21,00 alle ore 6,00, con decorrenza 26.07.2021.

Art. 6 – Disciplina piccoli intrattenimenti pubblici esercizi.

E' fatto divieto assoluto in tutti gli stabilimenti balneari ricadenti sul demanio marittimo e nelle attività che utilizzano suolo pubblico ricadenti nel piazzale XXIII Maggio e in via del Mediterraneo “3 Ottobre 2013”, di qualsiasi attività di intrattenimento musicale e/o spettacoli.

Art. 7 – Procedimenti sanzionatori.

- Le violazioni delle persone e dei titolari di attività o esercizi commerciali alle misure di contenimento del virus covid19, ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in Legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n.19 convertito in Legge n.35/2020, da € 400,00 ad € 1.000,00. E' prevista la chiusura provvisoria di attività o esercizi ex art.2, comma 2, D.L.33/2020 e la chiusura di attività o esercizi ex art.2 comma 1 D.L. 33/2020;
- In caso di violazione delle disposizioni di cui all'ordinanza sindacale n. 42 del 23.06.2021, salvo che non ricorra anche un reato, si applicano le sanzioni previste all'art. 50, comma 7 bis 1 del D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita: *“L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.*
- Ai sensi dell'art.16 della L.24.11.1981 n.689, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 1.000,00, pari al doppio del minimo.
- Nei casi di reiterata inosservanza dei predetti articoli della presente ordinanza sindacale, può essere disposta dal Questore e/o del Sindaco l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni, ex art.100 T.U.L.P.S.
- Le violazioni alle disposizioni sui limiti degli orari sono punite ai sensi dell'art.8, comma 2 della legge 25 agosto 1991, n.287 e ss.mm.ii:
- Sanzione pecuniaria: da € 154,00 a € 1.032,00 (art.10, comma 2, legge n.287/1991), con possibilità di pagamento in misura ridotta di € 308,00, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o notificazione della violazione;
- Sanzione accessoria (art.17 – quater T.u.ll.p.s.): eventuale sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi (art.10 comma 3 legge n.287/1991);
- Le violazioni per l'omessa cessazione del servizio di somministrazione e sgombero del locale sono punite ai sensi dell'art.186 del regio decreto 6 maggio 1940 n.635, Reg. Esecuzione del T.u.ll.p.s.:

- Sanzione pecuniaria: da € 154,00 a € 1.032,00 (art. 221-bis del T.u.l.p.s.), con possibilità di pagamento in misura ridotta di € 308,00, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o notificazione della violazione;
- Sanzione accessoria (art.17 – quater T.u.l.p.s.): eventuale sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi (art.17-quater del T.u.l.p.s.);
- Per le violazioni alle disposizioni per le quali la legge o gli articoli dell'ordinanza n.42 del 23.06.2021 non indicano una specifica sanzione, si applica una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, in relazione all'art.7 bis del D. Lgs.267/2000;
- Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni, la notificazione dei verbali e la riscossione delle somme dovute, si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689;
- L'Amministrazione comunale è competente a ricevere il rapporto di cui all'art.17 della legge 24.11.1981 n.689 e precisamente, l'Area IV – Urbanistica - Attività Produttive;
- Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'art.13 della legge 24 novembre 1981, n.689;
- Ai sensi e per gli effetti del decreto legge n. 130/2020 in materia di sicurezza pubblica la Forza Pubblica potrà disporre dell'applicazione del c.d. "Daspo urbano", con cui è stato inserito nel Decreto Legge 14/2017 l'art. 13 bis, "norma Willy", per il rispetto dell'ordine pubblico e il potere imposto dal Questore di vietare l'accesso ai locali ai protagonisti di disordini o atti di violenza nelle zone del lungomare;

Art. 8 – Riserva di ulteriori provvedimenti.

- Con provvedimento motivato, il Sindaco può disporre, sia in via temporanea che permanente, l'anticipazione della chiusura dell'esercizio o la riduzione o modifica degli orari di apertura al pubblico dei locali relativi alle attività di cui alla presente ordinanza, per oggettive esigenze di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di interesse pubblico.

Art.9 - Entrata in vigore.

- La presente ordinanza è efficace **dal giorno 26 luglio 2021 sino al 24 agosto 2021** e verrà altresì pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale on line dell'Ente.
- A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge n.241/90 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione del codice del processo amministrativo, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia ed entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana, dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Art.10 – disposizioni finali.

- **Dare mandato** all'Ufficio Segreteria Generale di trasmettere il presente atto anche al Responsabile dell'Ufficio AA.GG. quale responsabile del sito istituzionale e dell'accessibilità informatica e del complessivo procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione on-line sul sito dell'Amministrazione Trasparente del Comune di Capaci ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione di G.M. n.9 del 30/1/15.
- **Dare mandato** all'Ufficio di Segreteria Generale di trasmettere il presente atto al Responsabile per la pubblicazione per estratto dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione on-line in ottemperanza agli obblighi previsti dalla L.R. 11/2015 come richiamati dalla circolare prot.12723 del 29/7/15 e 13448 del 11/8/15

- nonché della direttiva prot.9153 del 20/05/2016 del Segretario Generale.
- Si dispone, infine, che copia della presente ordinanza sia notificata a cura dell'Area I - Ufficio di Segreteria, a: U.T.G. Prefettura di Palermo;
 - Questura di Palermo;
 - Commissariato di P.S. Mondello;
 - Comando Provinciale Carabinieri Palermo;
 - Legione Carabinieri "Sicilia" – Compagnia di Carini;
 - Legione Carabinieri "Sicilia" – Stazione di Capaci;
 - Comando Provinciale Guardia di Finanza di Palermo;
 - Guardia di Finanza – Tenenza di Carini;
 - Capitaneria di Porto - Palermo;
 - Comando Polizia Locale;
 - A.R.P.A. Palermo;
 - Dirigente SUAP Carini;
 - Dirigente Area IV- Ambiente;
 - Dirigente Area II –Tributi;
 - Responsabile Comunale di Protezione Civile (Area V);
 - ASP Palermo – Servizio Prevenzione;
 - SIAE;
 - Associazioni di categorie;
 - Titolari attività interessate;
- E' fatto obbligo a chiunque osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Il Capo-Area III –P.M. Comm di P.M. Baiamonte Giovanni